

Audizione nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alle evoluzioni della normativa europea in materia

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza **20 luglio 2021, ore 13**

Marilisa D'Amico - Prof.ssa Ordinaria di Diritto costituzionale e Prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti presso l'Università degli Studi di Milano

Versione provvisoria

SOMMARIO: 1. Tra il diritto e il linguaggio. Premessa metodologica: il quadro entro cui si muovono gli *hate speeches* e il carattere performativo degli stessi. 1.1. Il diritto sovranazionale. 1.2. La giurisprudenza della Corte Edu in tema di *hate speech*. 1.3. Il diritto europeo. 2. Costituzione e Corte costituzionale tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela del principio di uguaglianza e della dignità dei singoli. 3. La Mappa dell'Intolleranza. 4. Riflessioni conclusive.

1. Tra il diritto e il linguaggio. Premessa metodologica: il quadro entro cui si muovono gli *hate speeches* e il carattere performativo degli stessi.

L'attuale dibattito intorno all'*hate speech* e alle modalità con cui la comunicazione può incitare a forme di intolleranza sottende una profonda riflessione sugli **eventuali limiti previsti in Costituzione dinnanzi ad un linguaggio che incita o che provoca odio**¹.

Nella presente sede vorrei esporre la tesi per cui il **Diritto costituzionale** assume un ruolo fondamentale nella definizione del rapporto esistente tra un linguaggio "pericoloso" che non può essere tollerato dalla Costituzione e un linguaggio che invece trova copertura costituzionale ai sensi dell'art. 21 Cost., che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, pietra miliare della nostra democrazia costituzionale.

*Lo scritto rappresenta una parziale rivisitazione e riadattamento del contributo "Odio *on line*: limiti costituzionali e sovranazionali", pubblicato nel Volume "*La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech on line*", a cura di M. D'Amico, C. Siccardi, Giappichelli, 2021.

¹ Di recente sul tema cfr. G. Pitruzzella, O. Pollicino, *Disinformation and Hate Speech: A European Constitutional Perspective*, Bocconi University Press, Milano, 2020.

Come noto, la Costituzione è nata con l'intento di reagire ad un drammatico passato di violenza e discriminazione: la *ratio* delle misure volte a contrastare l'odio e le discriminazioni va infatti rintracciata nel principio di uguaglianza e nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Ne è chiara dimostrazione l'attenzione prestata dai Costituenti all'elaborazione degli artt. 2 e 3 Cost.

Più nel dettaglio, alla luce di quanto appena posto in evidenza, è bene segnalare che **il legislatore italiano ha scelto, ad oggi, una strategia di contrasto ai discorsi d'odio fondata sullo strumento penale con riferimento alle sole espressioni che incitano all'odio e alla violenza** nelle (specifiche) ipotesi in cui esse presentino un contenuto lesivo dell'eguaglianza dal punto di vista **etnico-razziale e religioso**: militano in questo senso, come noto, gli artt. 604-*bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) c.p. e gli artt. 604-*ter* c.p. (Circostanza aggravante).

Non si può non ricordare nella presente sede che, con la modifica degli artt. 604-*bis* c.p. e 604-*ter* c.p. approvata nel testo unificato di diverse proposte di legge dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 (AA.C. 107, 569, 868, 2171 e 2255) e successivamente trasmesso al Senato della Repubblica (A.S. 2005), il legislatore intende prevenire e contrastare condotte di discriminazione e di violenza "per motivi fondati sul **sexso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità**".

Tanto chiarito, prima di affrontare il tema relativo al rapporto tra Costituzione, Corte costituzionale e discorsi d'odio, occorre una **premessa di tipo metodologico**.

Nonostante non esista, allo stato attuale, una definizione condivisa di *hate speech*, è tuttavia possibile affermare che, con riferimento al **diritto europeo** e al **diritto internazionale**, **numerose** siano le **definizioni** dello stesso².

Allo stesso modo, anche la **giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo** svolge un ruolo fondamentale nell'identificazione di che cosa sia un discorso d'odio.

È pertanto possibile sostenere, come peraltro ricordato da attenta dottrina, che **l'evoluzione circa i contenuti di una possibile definizione di linguaggio dell'odio può essere inquadrata entro un tracciato ben preciso**³, corroborato da alcuni rilevanti studi che hanno interessato la fenomenologia dell'odio.

Non mancano peraltro studi che hanno analizzato l'origine e la causa dell'odio: si pensi, ad esempio, alla recente pubblicazione della Prof.ssa Santerini "La mente

² Cfr. A. Brown, *What is Hate Speech? Part 2: Family Resemblances*, in *Law and Philosophy*, 36, 2017, 604 ss.

³ Così G. Ziccardi, *Odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina, Milano, 2016, 19.

ostile. Forme dell'odio contemporaneo", nella quale si affronta il tema delle neuroscienze dell'odio⁴.

Si anticipa già che, alla luce di quello che è possibile dedurre dalle diverse definizioni di linguaggio dell'odio, **perché ci sia *hate speech***, il quale, come ricordano i filosofi del linguaggio, ha **natura performativa e non meramente constattativa⁵** e si **caratterizza per essere perlocutorio, in quanto prodromico "all'azione da parte di chi ascolta"⁶**, è necessario che concorrano **tre elementi: la manifesta volontà di incitare odio, un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza e il rischio che tali atti si verifichino⁷**.

Secondo alcuni studiosi, non è un caso che i discorsi d'odio siano passibili di essere definiti quali atti linguistici di subordinazione, che si qualificano per quello che i "parlanti *fanno* nei casi di usi ordinari di *hate speech*"⁸.

Come è stato affermato, se alla luce della loro natura perlocutoria le istanze ordinarie di linguaggio d'odio producono discriminazione, al tempo stesso sotto l'angolo prospettico del loro "essere" illocutorio "*costituiscono* in se stesse forme di discriminazione razziale o di genere, di legittimazione di credenze e comportamenti di discriminazione, di rafforzamento dell'oppressione e di incitamento alla violenza"⁹.

1.1. Il diritto sovranazionale.

Innanzitutto, **il diritto internazionale offre protezione dinnanzi a messaggi di incitamento all'odio o alla discriminazione**; non solo, in esso si ravvisa l'**esplicita richiesta di interventi volti a prevenire la diffusione di tali messaggi¹⁰**.

Le disposizioni volte a contrastare l'incitamento all'odio si ritrovano nelle **Dichiarazioni universali** e nelle **Convenzioni specificamente dedicate al contrasto delle discriminazioni**.

Anzitutto, merita di essere ricordato l'**art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 9 dicembre 1948**, il quale, oltre a sancire il principio di eguaglianza, afferma che "*tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni*

⁴ Cfr. M. Santerini, *La mente ostile. Forme dell'odio contemporaneo*, Raffaello Cortina, Milano, 2021, 6-9.

⁵ Come riportato da M. N. Campagnoli, *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte seconda - L'hate speech)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2020, 1607.

⁶ Cfr. M. N. Campagnoli, *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte seconda - L'hate speech)*, cit., 1608.

⁷ Cfr. G. Ziccardi, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, cit., 21.

⁸ C. Bianchi, *Linguaggio d'odio, autorità e ingiustizia discorsiva*, in *Rivista di Estetica* 64|2017, 19.

⁹ Così C. Bianchi, *Linguaggio d'odio, autorità e ingiustizia discorsiva*, cit., 19, che riprende "Language and Race", in G. Russell e D. G. Fara (eds.) *Routledge Companion to the Philosophy of Language*, Routledge, London, 758.

¹⁰ P. De Sena, M. Castellaneta, *La libertà di espressione e le norme internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su casapound c. facebook*, in *www.sidiblog.org*, 2020.

discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione". Sempre a livello universale l'**art. 20, secondo comma, del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966** vieta "*qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza*".

Tra le Convenzioni volte a contrastare le discriminazioni, la prima a condannare l'incitamento all'odio è stata la **Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965** che all'**art. 4** condanna "*ogni propaganda ed organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale*". La stessa norma impegna gli Stati "*ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio*".

Diversamente la **Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979**, pur imponendo agli Stati di intraprendere misure volte ad eliminare "*pregiudizi e stereotipi basati sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso*", **non prevede norme volte a contrastare l'istigazione all'odio contro le donne**. Indicazioni specifiche sul tema della **comunicazione sessista** si ritrovano invece nella **Convenzione di Istanbul del 2011** che, all'**art. 17**, impone la definizione di linee guida rivolte al settore dei *media* volte a prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

Inoltre, un ruolo determinante nel contrasto allo *hate speech* è svolto in ambito internazionale dal **Consiglio di Europa**.

Si pensi, ad esempio, alla **Raccomandazione 97/20 del Comitato dei Ministri del 1997**, ai sensi della quale l'*hate speech* consiste in quelle espressioni che "*[...] diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull'intolleranza – inclusa l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo –, sulla discriminazione e sull'ostilità verso i minori, i migranti e le persone di origine straniera*".

Ancora, si consideri la **Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI), del 21 marzo 2016**¹¹.

¹¹ "Hate speech for the purpose of the Recommendation entails the use of one or more particular forms of expression – namely, the advocacy, promotion or incitement of the denigration, hatred or vilification of a person or group of persons, as well any harassment, insult, negative stereotyping, stigmatization or threat of such person or persons and any justification of all these forms of expression – that is based on a non-exhaustive list of personal characteristics or status that includes "race", colour, language, religion or belief, nationality or national or ethnic origin, as well as descent, age,

Infine, nel 2020 in Consiglio d'Europa ha istituito un Comitato di Esperti sulla lotta all'incitamento all'odio, denominato ADI/MSI-DIS, finalizzato a preparare una bozza di raccomandazione per affrontare e regolamentare il discorso dell'odio nell'ambito del quadro dei diritti umani¹².

1.2. La giurisprudenza della Corte Edu in tema di *hate speech*.

Il tema dell'*hate speech off line e on line* è stato oggetto di molte pronunce da parte della Corte Edu, la quale ha fornito un contributo fondamentale proprio nella definizione del fenomeno, delle sue caratteristiche e dei suoi limiti.

In buona sostanza, la giurisprudenza della Corte Edu svolge un ruolo rilevante in punto di **identificazione** di quello che rappresenta l'*hate speech*.

Occorre premettere che la giurisprudenza della Corte Edu in materia si incentra sull'**art. 10 della CEDU** che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, la quale “costituisce una delle essenziali fondamenta di una società democratica, una delle condizioni basilari per lo sviluppo della persona umana” (C. Edu, *Handyside v. the United Kingdom*¹³). **Anche nel sistema convenzionale la libertà di parola, “comportando doveri e responsabilità” può essere sottoposta, ai sensi dell’art. 10 par. 2 CEDU, “alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui”.**

In numerosi casi, in cui i ricorrenti lamentavano la lesione della propria libertà di parola a causa di normative nazionali volte a reprimere i discorsi d'odio, **la Corte Edu non ha riscontrato la violazione dell’art. 10 CEDU**, ritenendo al contrario necessario “sanzionare e prevenire la diffusione di espressioni che incitano, promuovono, giustificano l’odio fondato sull’intolleranza”, purché tali restrizioni siano “proporzionate allo scopo perseguito” (*Erbakan v. Turkey*¹⁴), tanto è vero che “le leggi volte a contrastare il linguaggio dell’odio e a reprimere atti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, rappresentano – in una società democratica – una limitazione legittima della libertà di espressione in favore della tutela necessaria della reputazione degli individui e delle libertà fondamentali” (cfr. Corte Edu *Gündüz v. Turquie*¹⁵; *Feret v. Belgium*¹⁶).

disability, sex, gender, gender identity and sexual orientation”.

¹² Cfr. <https://www.coe.int/en/web/committee-on-combatting-hate-speech>.

¹³ C. Edu, *Handyside v. the United Kingdom* (5493/72), 7 dicembre 1976.

¹⁴ C. Edu, I S., *Erbakan v. Turkey* (59405/00), 6 luglio 2006.

¹⁵ C. Edu, I S., *Edu Gündüz v. Turquie* (35071/97), 14 giugno 2006.

Quanto alla **casistica**, numerosi sono i casi in materia di **istigazione all'odio razziale**, ma non mancano pronunce sull'**odio antisemita, religioso e omofobico**, nonché decisioni che sanzionano **condotte negazioniste**¹⁷. Inoltre, **a partire dal 2015 sono sempre più i casi che coinvolgono commenti sui social network e su internet**, toccando il delicato tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme.

La prima sentenza in materia è stata ***Delfi AS c. Estonia* del 2015**¹⁸ con la quale la **Corte europea ha ritenuto inammissibile il ricorso di un rappresentante di un portale web di informazione condannato per diffamazione a causa della diffusione di commenti offensivi e incitanti all'odio sulla propria pagina**.

La condanna per diffamazione del gestore del portale non costituisce, secondo la Corte, una violazione della libertà di manifestazione del pensiero poiché il gestore non ha intrapreso alcuna misura volta a rimuovere i commenti che mettono a rischio i diritti e l'integrità fisica altrui. **Nel sistema convenzionale, infatti, l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero comporta doveri e responsabilità cui sono sottoposti anche i gestori delle piattaforme internet**.

I **dati giurisprudenziali della Corte Edu sono molto chiari**: analizzando la giurisprudenza in tema di discorso d'odio *on line* o *off line*, pur trattandosi di casi molto diversi fra loro, emerge chiaramente come la **Corte Edu consideri l'hate speech una violazione dei valori fondamentali della Convenzione**. Di conseguenza **misure legislative nazionali volte a reprimere simili condotte non si pongono in contrasto con l'art. 10 CEDU, purché esse siano proporzionate allo scopo perseguito**.

In questo senso **vengono in rilievo quelle pronunce in cui la Corte europea è arrivata a definire il discorso d'odio quale abuso del diritto (art. 17 CEDU) alla libertà di parola**. Ad una simile conclusione la Corte è giunta nel caso ***Garaudy v. France***¹⁹ nel quale il ricorrente invocava la lesione della propria libertà di manifestazione del pensiero per essere stato condannato penalmente a causa delle tesi revisioniste e negazioniste pubblicate nel suo libro dal titolo "*The Founding Myths of Modern Israel. As such acts were manifestly*". Nel caso di specie, la Corte non riscontra alcuna violazione dell'art. 10 della Convenzione poiché l'espressione delle tesi negazioniste e revisioniste configura un abuso di diritto ai sensi dell'art. 17 CEDU, mettendo a rischio i valori fondamentali della Convenzione.

Allo stesso modo sono interessanti i casi in cui la Corte Edu ha ritenuto l'odio omofobico integrante la fattispecie di cui all'art. 3 CEDU dei trattamenti disumani e

¹⁶ C. Edu, II S., 15615/07, *Feret v. Belgium*, 10 dicembre 2009.

¹⁷ Per una ricostruzione di questa casistica si veda il *Factsheet – Hate speech* pubblicato dall'Ufficio Stampa della Corte Edu nel settembre 2020.

¹⁸ C. Edu, G. C., *Delfi AS c. Estonia* (64569/09), 16 giugno 2015.

¹⁹ C. Edu, IV S., *Garaudy v. France* (65831/01), 24 giugno 2003.

degradanti, in combinato disposto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU²⁰.

1.3. Il diritto europeo.

Sul piano europeo²¹, l'attenzione dedicata alla lotta alla diffusione dell'odio in rete si pone in linea con l'esigenza di tutelare la dignità umana e l'uguaglianza tra cittadini²², sancita all'art. 21, primo paragrafo, della Carta di Nizza, che, come noto, vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Purtroppo, a livello europeo manca un quadro di riferimento concordato, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

Eppure, in conformità a quanto prescritto dalla decisione quadro, **nel 2015** è stato istituito, con l'Agenda europea sulla sicurezza, un *Internet Forum*, finalizzato ad individuare, nello specifico, sistemi che contribuiscano ad ostacolare l'affermazione dell'incitamento all'odio, alla violenza nonché al terrorismo internazionale²³.

Secondo parte della dottrina, l'approccio delle istituzioni in tema di incitamento e istigazione all'odio ha conosciuto – nei limiti di cui si è fatto cenno – uno spostamento dal c.d. *hard law* al *soft law*²⁴.

Non è infatti un caso che nel **2016** la **Commissione europea** abbia varato, insieme a *Facebook, Twitter, YouTube* ed altre grandi imprese di *internet* – hanno aderito in seguito *Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion* e *Jeuxvideo.com* – un **Codice di condotta**, che prevede una serie di impegni per combattere la diffusione del linguaggio dell'odio su internet.

Nel 2020 ha aderito al codice di condotta anche Tik Tok²⁵.

Il Codice non sembra limitarsi ad una mera dichiarazione di intenti, ma prevede regole specifiche imponendo alle aziende di introdurre “procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei

²⁰ Cfr. C. Edu, V S., *Case of Vejdeland v Sweden* (n. 1813/07), 9 febbraio 2012; C. Edu, VI S., *Case of Identoba e a. v. Georgia* (n. 73235/12), 12 maggio 2015.

²¹ Sul rapporto tra incitamento all'odio e legislazione europea di veda K. Von Schnurbein, *Hate incitement and European legislation*, in (a cura di) M. Santerini, *Il nemico innocente. L'incitamento all'odio nell'Europa contemporanea*, cit., pp. 59-64.

²² V. Nardi, *I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?* in *Penalecontemporaneo.it*, 2019, 8.

²³ V. Nardi, *I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?* cit., 8.

²⁴ Cfr. F. Casarosa, *L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di “enforcement” efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione*, in *Questionegiustizia.it*, 2020.

²⁵ Cfr. P. Dunn, *Piattaforme digitali e moderazione dei contenuti d'odio: nodi giuridici e pratici*, in *Medialaws.it*, 2021, 2.

servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso".

Ciascun esercizio di monitoraggio è stato realizzato sulla base di una metodologia concordata, mentre le notifiche sono state trasmesse attraverso canali di segnalazione a disposizione degli utenti oppure per il tramite di canali specifici il cui accesso è garantito solamente a segnalatori che siano attendibili.

Il 22 giugno 2020 sono stati pubblicati i risultati della quinta valutazione del Codice di condotta per contrastare l'incitamento illecito all'odio *online*.

Come è possibile leggere dal comunicato stampa, i risultati sono sembrati positivi, in quanto le società informatiche valutano il 90% dei contenuti segnalati entro 24 ore, rimuovendo il 71% del contenuto illecito²⁶.

Lo stesso comunicato stampa non manca di aggiungere, però, che le piattaforme sono chiamate a migliorare la trasparenza per gli utenti, nonché a garantire che i contenuti segnalati siano valutati in tempo.

Ancora, la tempestività e l'effettività dei meccanismi di rimozione devono necessariamente essere improntati ad un elevato grado di efficienza: per questo motivo, la dottrina evidenzia come le problematiche legate all'autoregolamentazione possano in parte venire superate prevedendo una chiara e vincolante definizione di responsabilità degli intermediari informatici, come previsto, ad esempio, con riferimento alla tutela del diritto d'autore, alla lotta contro il terrorismo e contro la pedopornografia²⁷.

Inoltre, tra gli strumenti di *soft law* la Commissione europea ha adottato la **Raccomandazione 2018/334 sulle misure per contrastare i contenuti illegali *online***, volta al promovimento dell'adozione di *standard* minimi nella prevenzione e rimozione degli stessi.

Più recentemente, la Commissione Europea ha proposto una "riforma orizzontale della disciplina europea in materia di responsabilità delle piattaforme per diffusione di contenuti illeciti" (c.d. *Digital Services Act*)²⁸, consistente in una serie di norme sugli obblighi e la responsabilità degli intermediari all'interno del mercato unico²⁹.

Inoltre, **nel dicembre 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea il Democracy Action Plan (EDAP), anche esso innovativo per la disciplina europea del mercato dell'informazione digitale.**

Oltre a volersi implementare il Codice di condotta, si propone per il 2021 una modifica dell'art. 83, par. 1), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

²⁶ Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1134.

²⁷ V. Nardi, *I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?* cit., p. 9.

²⁸ P. Dunn, *Piattaforme digitali e moderazione dei contenuti d'odio: nodi giuridici e pratici*, cit., 2.

²⁹ Per un commento si veda P. Cesarini, *The Digital Service Act: a Silver Bullet to Fight Disinformation?*, in *Medialaws.it*, 2021.

(TFUE): Parlamento e Consiglio potrebbero deliberare, con direttiva, norme minime intorno alla definizione dei reati e delle sanzioni; verrebbero ivi inclusi (fra i reati dell'UE) anche i crimini d'odio e l'incitamento all'odio.

Si profilano interessanti problematiche circa le modalità di filtraggio/circa i rischi di potenziale “censura collaterale”, anche a causa dell'utilizzo di algoritmi e di intelligenza artificiale utilizzati come “moderatori artificiali”.

2. Costituzione e Corte costituzionale tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela del principio di uguaglianza e della dignità dei singoli.

Come noto, negli anni scorsi sono stati presentati in Italia progetti di legge volti a intervenire sulla diffusione dell'odio *online*. Si segnala l'A.S. 634, prima firmataria l'On. Boldrini, rubricato “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)” depositato al Senato il 1° agosto 2018, e l'A.S. n. 1455, prima firmataria la Sen. Fedeli, “Misure per il contrasto del fenomeno dell'istigazione all'odio sul web”, del 18 novembre 2019.

Ancora, si segnala che il 10 marzo 2021 è stata depositata alla Camera dei Deputati una nuova proposta di legge rubricata “Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet”, simile, nei contenuti e nella modalità di contrasto all'odio *online*, alla *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* tedesca del 2017.

L'attuale predisposizione di strumenti di natura normativa volti a contrastare i fenomeni d'odio sui *social network* stimola in prima battuta il costituzionalista a condurre una **profonda riflessione sui limiti consentiti alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost: la Costituzione può tollerare i discorsi d'odio?**

Se la domanda sorge spontanea, altrettanto naturale è il - parallelo - riferimento al suggestivo **paradosso della Tolleranza di Popper**: “se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti; se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l'attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti, e la tolleranza con essi”³⁰.

La Costituzione, infatti, pur garantendo la libertà di manifestazione del pensiero, non può in alcun modo legittimare l'odio.

La stessa Costituzione, pertanto, impone l'adozione di misure a carattere preventivo e, solo in casi di *extrema ratio*, cioè quando si dimostri che la parola può trasformarsi in un'azione di tipo violento, di misure di tipo repressivo³¹.

³⁰ Cfr. K. Popper, *La società aperta e i suoi nemici*, Vol. I, Armando, Roma 2004.

³¹ Sul delicato tema del ruolo del diritto penale di fronte ai reati di istigazione si veda su tutti E. Dolcini, *Omofobia e*

Lo si anticipava all'inizio: l'introduzione di divieti e limitazioni alla diffusione di un linguaggio che odia rappresenta, da un punto di vista giuridico, un tema delicato e problematico, poiché tocca nel profondo **principi fondamentali del nostro ordinamento** costituzionale, quali, da un lato, il **principio di eguaglianza e non discriminazione** e, dall'altro, la **libertà di espressione**.

La **giurisprudenza della Corte costituzionale**, tuttavia, sembra avere tracciato con chiarezza un **punto di equilibrio tra i due principi**.

In primo luogo, come si accennava, la libertà di espressione, secondo la Corte costituzionale, non può essere sempre e comunque "guarentigata".

Non è un caso che si sia espressa sulla **tutela del buon costume**, affermando, con la **sent. n. 20 del 1974**, che "*non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1971, 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento*".

Nello stesso anno, con la **decisione n. 86 del 1974** la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che un bene "**supremo**" che va tutelato dinnanzi alla libertà di manifestazione del pensiero è quello del **diritto all'onore e alla reputazione**.

In quell'occasione il Giudice delle leggi ha affermato che "*[l]a previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. [...] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione)*"³².

Ancora, in occasione della **sent. n. 293 del 2000** la Corte costituzionale ha rigettato una questione di costituzionalità avente ad oggetto una disposizione della legge sulla stampa che sanzionava penalmente, ai sensi dell'art. 528 c.p., l'utilizzo di "stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti". Il percorso argomentativo della Corte costituzionale è sembrato ruotare intorno al seguente principio: "**Solo quando la soglia**

legge penale, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, pp. 24 ss.

³² Corte cost. sent. n. 86 del 1974, punto n. 4 del Cons. in Dir.

dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento”.

Infine, del tutto significativa è la **recente sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2017**, avente ad oggetto il reato di ingiuria tra i militari (art. 226 codice militare di pace). Il giudice *a quo* dubitava della legittimità costituzionale del predetto reato in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, alla luce dell'avvenuta depenalizzazione del medesimo reato di ingiuria commesso tra civili. La Corte costituzionale arriva ad affermare che tale differenziazione tra militari e civili non risulta irragionevole essendo funzionale all'esigenza di coesione del corpo militare. Non solo, la previsione del reato di ingiuria da parte del Codice militare risponde all'esigenza di limitare la diffusione nel corpo militare di fenomeni ancora persistenti quali “il nonnismo” e “l'insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare”. **Per la prima volta la Corte dà rilievo al sessismo e al linguaggio sessista in una delle sue sentenze; tale atteggiamento può essere contrastato, secondo la Corte, anche mediante la sanzione penale che si giustifica alla luce del contesto, storicamente maschile e non preparato all'ingresso delle donne nel corpo militare.**

Rilevano anche le decisioni della Corte costituzionale aventi ad oggetto la **fattispecie incriminatrice dell'apologia del fascismo** prevista a norma dell'art. 4 della legge “Scelba”. **Alla luce della giurisprudenza in questione, secondo la Corte costituzionale è possibile giustificare un intervento di tipo punitivo quando vi sia la sussistenza di un collegamento tra “parola” e “azione” tale da evidenziare l'esistenza di un pericolo “concreto” per il bene che la legge mira a tutelare (cfr. Corte cost. n. 87 del 1966; n. 108 del 1974, n. 74 del 1958).**

3. La Mappa dell'Intolleranza.

Dopo avere trattato della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale al fine di dare contezza di una possibile misurazione di un linguaggio che odia, vorrei corroborare la tesi dell'**esistenza di una correlazione tra linguaggio dell'odio e crimini di odio**, e quindi di una **correlazione tra parola e azione, facendo leva sui dati della Mappa dell'Intolleranza.**

Come oramai ampiamente noto, i *social media* sono diventati una arena di incitamento all'intolleranza nei confronti di gruppi socialmente più fragili: in questo

senso, il numero esiguo di parole per un *tweet* ne favorisce la diffusione, anche perché chi twitta resta anonimo, così come la polarizzazione al negativo³³.

Che cosa è la Mappa dell'Intolleranza?

Come nasce questo progetto



1. **Identificazione dei diritti**, il mancato rispetto dei quali incide pesantemente sul tessuto connettivo sociale
2. **Elaborazione** di una serie di parole "sensibili", correlate con il gruppo e l'emozione che si vuole analizzare
3. **Mappatura vera e propria dei tweet**, grazie a un software progettato dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari, una piattaforma di Big Data Analytics, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per comprendere la semantica del testo e individuare ed estrarre i contenuti richiesti
4. Quest'anno, si è aggiunto un ulteriore fattore di analisi: **il livello di aggressività**. Il software è stato dunque "istruito" per estrarre i tweet più aggressivi, evidenziandone il livello di virulenza: la valutazione è stata orientata dalle categorie utilizzate dalla scala MOAS (Modified overt aggression scale). In questa sua prima forma sperimentale, si è dimostrato utile, per meglio comprendere non solo la negatività, gli atteggiamenti intolleranti e discriminanti, ma anche l'orientamento aggressivo di questi messaggi.
5. I dati raccolti sono **stati analizzati statisticamente ed elaborati da un punto di vista psico-sociale e linguistico**



Periodo di rilevazione



MARZO - SETTEMBRE 2020




³³ Cfr. Cartella stampa della Mappa dell'Intolleranza.

Le parole sensibili

Abbiamo scelto 76 parole sensibili

1. Abbiamo utilizzato i termini sensibili più frequenti nella rilevazione precedente.
2. Abbiamo **mappato le offese più riportate da giornali e mass-media** negli articoli inerenti ai gruppi oggetto di intolleranza.
3. Abbiamo diffuso una survey online, alla ricerca delle 5 parole più negative rivolte ai 6 gruppi. Hanno risposto 935 persone.

Poi abbiamo **contestualizzato le parole emerse**, cogliendo cioè **le co-occorrenze più frequenti**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



SAPIENZA
Università di Roma



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Abbiamo mappato

razzismo

omofobia

misoginia

antisemitismo

intolleranza
verso i disabili

islamofobia



e abbiamo geolocalizzato i tweet



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



SAPIENZA
Università di Roma



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Perchè Twitter



La diffusione dei social network ha cambiato radicalmente **consolidati paradigmi comportamentali**: oggi le persone utilizzano queste piattaforme per prendere decisioni di acquisto, per sostenere una causa, per **esprimere opinioni**.

E per diffondere la propria **rabbia**.

Utenti italiani iscritti sui social network*



*FONTE: Report Digital 2020, We Are Social



Perchè Twitter



perchè dà la possibilità di **geolocalizzare i messaggi**

A perchè permette di **re-tweettare = comunità virtuale** continuamente in relazione, dove **l'hashtag** offre una **buona sintesi** del punto di vista dell'utente

B perchè dà la possibilità di **geolocalizzare i messaggi**



Da dove si twitta



Fonte: iCityRank



OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



SAPIENZA Università di Roma



UNIVERSITÀ DEL SALENTO ALDO MORO




I risultati

Sono stati **estratti** e analizzati **1.304.537 tweet**, di cui: **565.526 negativi**.

1.304.537

tweet di cui



OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



SAPIENZA Università di Roma





UNIVERSITÀ DEL SALENTO ALDO MORO




I risultati

Si odia di meno?




I risultati

2020




I risultati

Gli anni passati...



I risultati

Gli anni passati...



Le città più intolleranti



In sintesi

SI ODIS IN MODO DIVERSO, PIÙ RADICATO E RADICALE, ANCHE SE QUANTITATIVAMENTE IL FENOMENO È DIMINUITO

SI ODIS IN TUTTA ITALIA E NON SOLO NELLE GRANDI CITTÀ



VOX OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



SAPIENZA
Università di Roma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO




In sintesi

Si odiano soprattutto **LE DONNE**.
E si colpiscono non più e non solo con il body shaming. Ora è la loro competenza/professionalità nel mirino



EFFETTO DELLO SMART WORKING?



VOX OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



SAPIENZA
Università di Roma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO



In sintesi

Si odiano le categorie sociali più esposte ai cambiamenti e agli adattamenti necessari per superare l'attuale crisi pandemica: **LE DONNE E I MIGRANTI**.

Si odiano ancora in modo stabile **GLI EBREI**, perché storicamente in ogni periodo di crisi, oggetto di intolleranza.



In sintesi

Si odiano meno le persone **OMOSESSUALI**




LE BUONE LEGGI AIUTANO



I picchi

MISOGINIA

I picchi? Si allineano con i femminicidi, 38 donne uccise* nel corso della rilevazione (periodo marzo - settembre 2020). Nel mirino, le donne che fanno scelte diverse, come Silvia Romano.



*Fonte: femminicidiitalia.info



I picchi


11 DONNE UCCISE TRA MARZO E APRILE 2020: È EMERGENZA FEMMINICIDI DURANTE IL LOCKDOWN



I picchi

ANTISEMITISMO

Dal 25 aprile al compleanno di Liliana Segre. Gli hater si scatenano.



VOX OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ ALDO MORO




www.iisnive.com

I picchi

ISLAMOFOBIA

Gli attacchi terroristici all'estero (Reading) e il rientro di Silvia Romano in Italia hanno agitato la Rete: e gli hater si sono scatenati.



VOX OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ ALDO MORO




www.iisnive.com

I picchi

XENOFOBIA


Gli sbarchi dei migranti, i piani contro il razzismo della Commissione Europea, e l'omicidio di Colferro. Così Willy Monteiro è stato ucciso due volte.



I picchi

OMOFOBIA


Copie gay aggredite e la discussione in Parlamento della legge contro l'omotransfobia: così chi odia in rete colpisce le persone omosessuali.



I picchi

ODIO CONTRO LE PERSONE CON DISABILITÀ

La sofferenza delle persone con disabilità colpite dal Covid-19 accende le ire degli hater.



VOX OSSERVATORIO
ITALIANO
SUI DIRITTI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IN-IL-ANALISI
INFORMAZIONE

Dunque?

Esiste una **correlazione** tra **linguaggio** dell'odio e **crimini** di odio?

I social media sono diventati una corsia preferenziale di **incitamento all'intolleranza** e al disprezzo nei confronti di gruppi socialmente più deboli.

Il numero esiguo di parole per un tweet ne favorisce la diffusione, anche **perché garantisce chi twitta con l'anonimato**, e la **polarizzazione al negativo**.

VOX OSSERVATORIO
ITALIANO
SUI DIRITTI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IN-IL-ANALISI
INFORMAZIONE

Ma soprattutto...

Cosa ci dicono la **diminuzione** e la **radicalizzazione** dei discorsi d'odio?

Il fenomeno delle echo chambers



Online stiamo perdendo spazi di reale confronto e incontro.

Tendiamo a incontrare persone che la pensano come noi, il che aumenta l'effetto di polarizzazione delle opinioni.

Radicalizzazione + effetto buone leggi (Cirinnà)



**C'È BISOGNO DI NORMARE L'ODIO ONLINE
OGGI PIÙ CHE MAI**

VOX OSSERVATORIO
ITALIANO
SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

INFORMAZIONE
E
SOCIETÀ

**PER QUESTO CHIEDIAMO AL PARLAMENTO DI
PROSEGUIRE LA DISCUSSIONE:**

- dei diversi **progetti di legge depositati volti a contrastare la diffusione dell'odio sui social network** sul modello tedesco e francese (A.S. 634, prima firmataria l'On Boldrini, "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)" depositato al Senato il 1 agosto 2018; A.S. n. 1455, prima firmataria l'On. Fedeli, "Misure per il contrasto del fenomeno dell'istigazione all'odio sul web", del 18 novembre 2019)
- del **progetto di legge A.S. n. 2005, primo firmatario l'onorevole Zan**, "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità", trasmessa al Senato il 5 novembre 2020.

VOX
DIRITTI
OSSERVATORIO
ITALIANO
SUI DIRITTI



VOX OSSERVATORIO
ITALIANO
SUI DIRITTI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

INFORMAZIONE
E
SOCIETÀ

E poi c'è bisogno di cambiare narrazioni

Il progetto scuole avviato due anni fa da VoxDiritti ha toccato scuole e università a Milano e dintorni. Ha prodotto materiali di comunicazione che sui social hanno totalizzato ad oggi, a poco più di un mese dal lancio, più di 200mila visualizzazioni.

Non è vero che lo hate speech non si può combattere

Lo combattono benissimo i ragazzi che abbiamo incontrato e formato, perché sono loro, i più giovani, le prime vittime dei messaggi d'odio.

Ma anche i primi a potersi ribellare, creando contronarrazioni efficaci perché capaci di parlare **di futuro e di speranza**



Perché lo facciamo?

La Mappa dell'Intolleranza è soprattutto un progetto di prevenzione



Pensato per **amministrazioni locali, scuole, associazioni che lavorano sul territorio**. Per chiunque abbia bisogno di **strumenti adeguati e mezzi di interpretazione di realtà** sempre meno codificabili, **per combattere l'odio e l'intolleranza**. Per chiunque pensi che **tutti noi** abbiamo bisogno di nutrire la cultura del dialogo.



Dai dati risultanti dalla Mappa dell'Intolleranza, nella sua quinta edizione, emergono alcuni dati di rilievo: in primo luogo, dove il legislatore è intervenuto con **“buone leggi”** volte a promuovere l'eguaglianza, la tutela dei diritti e l'inclusione, **l'odio ha conosciuto una battuta d'arresto**³⁴.

Si consideri, a tal proposito, la diminuzione dell'omofobia nei confronti delle persone omosessuali in seguito all'approvazione della legge c.d. Cirinnà nel 2016.

In secondo luogo, che **la violenza sul web si scatena in concomitanza a episodi di cronaca** che toccano l'opinione pubblica: si pensi, in questo senso, all'aumento dell'islamofobia *on line* in concomitanza con gli attentati terroristici che si sono avuti in Francia nel 2015-2016³⁵.

Come dire, la correlazione tra discorsi d'odio e crimini d'odio viene identificata alla luce della rilevazione della Mappa dell'Intolleranza, che “esamina gli eventi occorsi in concomitanza con i picchi di odio *online*”³⁶, così come alla luce dello studio, riportato da Silvia Brena, co-fondatrice di Vox, che ha interessato il profilo *Facebook* del partito *Alternative für Deutschland*: per ogni 4 post su Facebook che rilevavano un sentimento anti migranti, “si verificava un'azione violenta contro gli stessi” in Germania³⁷.

In terzo luogo, che la **pandemia** ha impattato sui diritti dei soggetti fragili, esasperando, in particolare, le discriminazioni nei confronti delle **donne**³⁸.

È proprio in contesti, come quello attuale, in cui l'uguaglianza perde terreno, in cui le discriminazioni si fanno più evidenti, che vi è il rischio concreto dell'inasprimento di forme di odio: il disagio sociale e l'assenza di eguaglianza, divengono potenziale e pericolosa fonte di odio che può tradursi in attacchi verbali sul *web* o in drammatiche forme di violenza.

Ebbene, come noto, l'odio verbale si è trasformato in atti discriminatori e in violenza fisica, soprattutto fra le **mura domestiche**; basti considerare i dati recentemente pubblicati dall'**Istat**: nel periodo del *lockdown* il numero di emergenza contro la violenza ha squillato il 73% di volte in più sullo stesso periodo del 2019³⁹.

³⁴ M. D'Amico, C. Siccardi, *La Mappa dell'Intolleranza n. 5. Odio online e discriminazioni ai tempi della pandemia*, nella cartella stampa de “La Mappa dell'Intolleranza. Anno n. 5”, 2020.

³⁵ Cfr. ancora M. D'Amico, C. Siccardi, *La Mappa dell'Intolleranza n. 5. Odio online e discriminazioni ai tempi della pandemia*, cit.

³⁶ Cfr. S. Brena, *Mappare l'odio e l'intolleranza*, in *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech on line*, a cura di M. D'Amico, C. Siccardi, Giappichelli, 2021, 12.

³⁷ Così S. Brena, *Mappare l'odio e l'intolleranza*, cit., 12.

³⁸ Si permetta un rinvio a M. D'Amico, *Emergenza, Diritti, Discriminazioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2020.

³⁹ Cfr. i dati Istat: <https://www.istat.it/it/archivio/242841>.

Inoltre, come confermato da un documento pubblicato dal **Parlamento europeo**, **l'utilizzo di Internet durante la pandemia ha determinato l'aumento della violenza di genere online e il numero di abusi sessuali online sulle ragazze**⁴⁰.

4. Riflessioni conclusive.

Alla luce di quanto precede, è **possibile individuare nella tutela della dignità umana e nel principio di eguaglianza limiti impliciti all'art. 21 Cost**⁴¹.

Quanto alle **modalità di restrizione della libertà di manifestazione del pensiero** è possibile **operare**, come sostenuto già altrove, **su un doppio binario**.

Da un lato, come si accennava, **il ricorso allo strumento penale deve rappresentare sempre l'*extrema ratio* e deve necessariamente riguardare, affinché possa essere costituzionalmente ammissibile, condotte che manifestino un collegamento di natura diretta tra “parola” e “azione”**.

Dall'altro, laddove non vi sia alcun collegamento tra parola e azione, allora è preferibile procedere all'adozione di misure di prevenzione e sensibilizzazione idonee ad incidere con forza sul contesto sociale e culturale.

D'altronde, proprio dai già richiamati trattati internazionali emerge chiaramente la profonda connessione fra campagne di sensibilizzazione e informazione e superamento degli stereotipi (legati a diverse caratteristiche personali o/e sociali e con necessità di “operare” fin dai primi anni della scuola...)

Infatti, potendosi ricollegare a quanto affermato nel primo paragrafo, come ricorda l'intellettuale e filologo **Victor Klemperer** nel suo *Language of the Third Reich*, occorre tenere ben presente il ruolo pericoloso e distorsivo del linguaggio che forma la nostra personalità e le nostre convinzioni “come e più del sangue”⁴².

Infatti, come riporta la dottrina: “*The LTI only serves the cause of invocation.... The sole purpose of the LTI is to strip everyone of their individuality, to paralyze them as personalities [...]*”⁴³.

⁴⁰ Cfr. <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210225STO98702/1-impatto-della-pandemia-covid-19-sulle-donne-infografica>.

⁴¹ Più di recente anche la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale non possono essere legittimate in nome della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) “perché quest'ultima cessa quando trasmoda nella discriminazione di e alla violenza di tipo razzista” (Cass. Pen. n. 21409 del 2019).

⁴² V. Klemperer, *Language of the Third Reich*, Continuum, London, 2006.

⁴³ J. Stanley, *How Propaganda Works*, Princeton University Press, Princeton- Oxford, 2015, 26.

